



Allegato "A" al n. 8.455/5.300 di Rep.

**STATUTO
della "FONDAZIONE UMBERTO ECO ETS"**

Articolo 1 - Fondatori

Per volontà dei signori Stefano Giulio Carlo Eco, nato a Milano il giorno 8 marzo 1963, residente a Roma, via [REDACTED], codice fiscale CEOSFN63C08F205Z, e Carlotta Eco, nata a Milano il giorno 3 dicembre 1964, residente a Milano, via [REDACTED], codice fiscale CEOCLT64T43F205I;

quali Fondatori, è costituita la Fondazione denominata "FONDAZIONE UMBERTO ECO", con sede legale e operativa in Milano, Piazza Castello n. 13 (**Fondazione**).

La Fondazione si ispira a e applica i principi del Terzo Settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione, nell'ambito del modello organizzativo di tale tipologia di ente, come disciplinato dal Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

La Fondazione utilizzerà la denominazione "Fondazione Umberto Eco E.T.S." appena essa sarà iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

La Fondazione può costituire sedi secondarie, in Italia e all'estero, per lo svolgimento delle proprie attività e il perseguimento della propria finalità. L'eventuale mutamento di sede non costituisce modifica statutaria.

Articolo 2 - Finalità e attività di interesse generale

La "Fondazione Umberto Eco" non ha scopo di lucro, è apolitica e persegue in via esclusiva le finalità, civiche e di solidarietà sociale nel campo della promozione culturale, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse culturale, mediante lo svolgimento, in via principale od esclusiva, delle seguenti attività di interesse generale:

- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di cui all'art. 5, co. 1, lett. d), D. Lgs. 117/2017;
- tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, di cui all'art. 5, co. 1, lett. f), D. Lgs. 117/2017;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, di cui all'art. 5, co. 1, lett. i), D. Lgs. 117/2017;

In particolare, la Fondazione svolge attività di tutela, diffusione e valorizzazione della cultura italiana mediante la tutela, diffusione e valorizzazione della figura, delle opere e dell'eredità culturale lasciata da Umberto Eco, proponendosi quindi di promuovere, realizzare e/o sviluppare, in Italia e all'estero, anche indirettamente a mezzo di prestazioni di artisti, autori, ricercatori, studiosi, società, istituzioni, fondazioni, associazioni, musei, archivi, istituti e/o enti privati e/o pubblici, ogni iniziativa per la ricerca, la diffusione e la conoscenza:

- della letteratura in tutte le sue manifestazioni, anche sociali e culturali;

- in particolare, della figura, della produzione e dell'attività di Umberto Eco.

La Fondazione svolge attività di interesse generale per il perseguimento della propria finalità di solidarietà, utilità e promozione sociale. In particolare, l'attività della Fondazione ha ad oggetto, in via principale, l'organizzazione e gestione di attività culturali e la tutela del patrimonio culturale. Tale attività include, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la cura e conduzione di studi e ricerche in ambito culturale, letterario e artistico;

- la tutela della memoria, personale e storica, delle opere e dell'immagine pubblica, accademica e letteraria di Umberto Eco, anche attraverso il monitoraggio di pubblicazioni e citazioni di Umberto Eco e la prevenzione e sensibilizzazione avverso le citazioni errate o false, anche create attraverso sistemi di intelligenza artificiale;

- la raccolta dei materiali creati da Umberto Eco, nonché di materiali quali note biografiche, storia personale e testimonianze relative alla vita dell'autore;

- attività divulgative ed educative sull'attività di scrittore, tra cui, ad esempio, la realizzazione di linee guida e migliori prassi finalizzate alla diffusione presso il pubblico della conoscenza e dell'educazione alla conservazione e all'organizzazione dell'archivio personale di uno scrittore;

- la catalogazione, digitalizzazione e analisi dell'archivio di Umberto Eco, e le attività, anche editoriali, connesse alla valorizzazione e di promozione e diffusione della cultura, quale ad esempio la promozione della pubblicazione di eventuali saggi e raccolte frutto dell'attività di catalogazione;

- l'organizzazione di mostre, manifestazioni e/o eventi, la partecipazione e/o il contributo a mostre organizzate in Italia o all'estero;

- la promozione e lo svolgimento di studi, ricerche, convegni, mostre e pubblicazioni ed ogni altra iniziativa idonea a promuovere e facilitare lo studio e la divulgazione dell'opera di Umberto Eco e di altri autori, contemporanei e non.

La Fondazione può poi svolgere attività connesse all'educazione e all'istruzione e svolgere attività culturali di interesse sociale con finalità educativa. In tale ambito, la Fondazione potrà, in particolare:

- istituire premi e borse di studio coerenti con la finalità e l'attività principale della Fondazione, in particolare, individuando linee di ricerca legate al tema della memoria autoriale;

- organizzare eventi culturali quali manifestazioni, convegni, conferenze e simili.

La Fondazione può, inoltre:

- sviluppare modelli (digitali e non) di gestione, valorizzazione e protezione di un archivio, applicabili anche ad altri

contesti;

- favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni ed enti che operano per il raggiungimento di fini similari a quelli della Fondazione;

- curare l'attività editoriale, sia mediante la stampa dei risultati di ricerca di studi propri, ivi inclusi i risultati delle attività di catalogazione dell'archivio, sia mediante l'edizione di opere di terzi, sia attraverso l'edizione, compilazione e/o curatela di pubblicazioni come edizioni critiche e inediti, nonché attraverso la pubblicazione online.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione può, infine:

- a. stipulare apposite convenzioni per promuovere la cultura in ogni sua forma, di concerto con le amministrazioni pubbliche, con la scuola, l'università e con altri enti, del terzo settore e non, italiani e stranieri;

- b. interagire di concerto con il mondo scolastico e universitario o con altre realtà presenti sul territorio sostenendo, direttamente od indirettamente, le iniziative finalizzate alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo.

- c. svolgere tutte le attività, anche di natura commerciale, purché strumentali, conformi e connesse alle finalità della Fondazione, inclusa la conclusione e/o stipula di contratti, atti e convenzioni, l'amministrazione e gestione di beni mobili e immobili, di cui sia proprietaria, comodataria, locatrice o che abbia comunque nella propria disponibilità, la partecipazione a gare, bandi, appalti, manifestazioni di interesse finalizzati all'ottenimento di erogazioni, di qualsiasi natura.

Articolo 3 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento della finalità indicata all'art. 2 del presente statuto.

Non verranno in alcun caso distribuiti, neppure indirettamente, utili e/o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati ad alcuno dei soggetti operanti nella Fondazione, ivi inclusi i Fondatori, i membri degli Organi della Fondazione, i dipendenti, i collaboratori e/o gli amministratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate nei limiti di quanto previsto dall'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della Fondazione.

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale assegnato dai Fondatori, come risulta dall'Atto Costitutivo della Fondazione stessa;
- da ulteriori eventuali incrementi deliberati dagli Organi della medesima;
- dai beni immobili, dai valori mobiliari e dalle somme conferite a titolo di liberalità dai Fondatori;
- dai beni mobili, dai valori mobiliari, dalle somme e dagli immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, sempre che siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
- da elargizioni o contributi da parte di enti e privati, sia italiani che stranieri, sempre che siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
- dalle somme derivanti e prelevate dai redditi che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio.

Articolo 4 - Fondo di gestione; entrate e finanziamento delle attività; bilancio annuale

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone di un fondo di gestione composto dalle seguenti entrate:

- redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 3;
- contributi pubblici e privati, incluse le erogazioni dei sostenitori;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa, di cui all'art. 7 del D. Lgs. 117/2017;
- rimborsi spesa derivanti dall'esercizio delle attività di interesse generale;
- entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse, nei limiti ex lege previsti;
- entrate derivanti dalle attività di cui all'art. 79 del D.lgs. 117/2017, nei limiti ex lege previsti;
- entrate da attività commerciali, nei limiti ex lege previsti;
- ricavi di ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dalla Fondazione.
- ogni eventuale contributo, erogazione ed elargizione destinati all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

La Fondazione provvede all'impiego delle risorse e all'erogazione delle rendite derivanti dal proprio patrimonio con criteri e modalità conformi al perseguimento della realizzazione delle attività istituzionali di cui all'art. 2.

Ciascun esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno; entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio il Consiglio di

Amministrazione approva, insieme a una Relazione sull'attività svolta a cura del Direttore, il bilancio consuntivo redatto e pubblicato in conformità dell'art. 13 e ss. del D. Lgs. 117/2017, previa approvazione, per quanto di competenza, dell'Organo di Controllo. Il Consiglio di Amministrazione approva altresì il bilancio preventivo entro il 30 novembre dell'anno precedente. Qualora la Fondazione superasse i limiti previsti dal D. Lgs. 117/2017, essa redigerà il bilancio in forma consolidata ed ottempererà alle obbligazioni previste dalla normativa vigente in tema di bilancio sociale.

Articolo 5 - Fondatori

I Fondatori hanno, vita natural durante, potere di indirizzo della Fondazione.

I Fondatori, salvo i casi di morte, incapacità non transitoria, interdizione, inabilitazione o rinuncia specifica ed espressa per iscritto, indicano i membri del Comitato di Indirizzo per la nomina da parte del Presidente. In caso di morte, incapacità non transitoria, interdizione, inabilitazione o rinuncia di uno dei Fondatori, qualsiasi riferimento a poteri dei Fondatori previsti dallo Statuto e/o dall'Atto Costitutivo si intende al Fondatore superstite.

Articolo 6 - Organi

Organi della Fondazione sono:

- il Presidente e il Vice Presidente;
- il Comitato dei Garanti;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo;
- il Direttore;
- il Direttore Scientifico;
- il Comitato Scientifico;
- il Revisore dei Conti (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione);
- il Comitato di Indirizzo.

Articolo 7- Presidente e Vice Presidente; Presidenza onoraria

La presidenza della Fondazione è affidata, vita natural durante, ai Fondatori, in alternanza fra loro ogni triennio. Per ogni triennio di presidenza alternata, il Fondatore cui non spetti la carica di Presidente, assume la carica di Vice Presidente.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e nominare avvocati e procuratori alle liti. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vice Presidente ne fa le veci per tutto il tempo necessario.

In caso di morte, incapacità non transitoria, interdizione, inabilitazione o rinuncia di uno dei due Fondatori, l'altro sarà Presidente a vita e nominerà un Vice Presidente, che durerà in carica per tre esercizi, senza limite di mandati, e po-

trà essere revocato dal Presidente. In ogni caso di morte, incapacità non transitoria, interdizione, inabilitazione o rinuncia da parte del Presidente Fondatore superstite, il Vice Presidente nominato decadrà dalla carica di Vice Presidente.

In caso di morte, incapacità non transitoria, interdizione, inabilitazione o rinuncia del Presidente Fondatore superstite, in caso di commorienza dei Fondatori, ed in ogni caso in cui muoiano, diventino non transitoriamente incapaci, rinuncino ovvero siano stati inabilitati o interdetti entrambi i Fondatori, il Consiglio di Amministrazione nominerà, fra i propri membri, un Presidente e un Vice Presidente.

Fatto salvo il caso dei Fondatori, i quali restano in carica, alternandosi ogni triennio nelle cariche di Presidente e Vice Presidente, per tutta la vita, il Presidente e il Vice Presidente durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.

Il Presidente in carica convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Scientifico. Il Presidente nomina i membri del Comitato di Indirizzo su indicazione congiunta dei Fondatori. In mancanza dei Fondatori, su parere vincolante del Comitato dei Garanti.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Egli può delegare tali compiti, in tutto od in parte, al Vice Presidente e/o al Direttore. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Il Presidente Onorario è nominato nell'Atto Costitutivo e/o può essere nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione, che stabilisce anche l'eventuale durata della carica, che in caso contrario si presume a vita, salvo recesso. Il Presidente Onorario nominato con l'Atto Costitutivo resta in carica vita natural durante. Il Presidente Onorario non ha oneri istituzionali e non assume alcuna delle funzioni presidenziali, non ha la rappresentanza legale della Fondazione. Può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Articolo 8 - Comitato dei Garanti

Il Comitato dei Garanti è composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 10 (dieci) membri e dura in carica per 6 (sei) esercizi, fatti salvi i Fondatori, che ne sono membri a vita.

I Fondatori partecipano a vita a detto organo, e nominano gli altri membri. Altresì membri di diritto del Comitato dei Garanti sono il Presidente (quando diverso dai Fondatori) e il Direttore Scientifico.

I signori Pietro Eco e Anita Eco Parini diventeranno membri del Comitato dei Garanti al compimento del 21esimo anno di età, previa loro accettazione della carica, in qualsiasi momento.

Il Comitato dei Garanti nomina al proprio interno, su proposta non vincolante del Consiglio di Amministrazione, un presi-

dente. Prima della scadenza del mandato, sempre su proposta non vincolante del Consiglio di Amministrazione, nomina a maggioranza dei propri membri i nuovi componenti dell'organo per il periodo successivo e sostituisce per cooptazione i componenti che non accettino e/o che cessino dalla carica anticipatamente. Il mandato del componente cooptato scade con quello del Comitato in cui è stato nominato.

Il Comitato dei Garanti:

1. propone i nomi dei membri del Consiglio di Amministrazione al Presidente;
2. tutela l'immagine istituzionale della Fondazione;
3. vigila sul rispetto dei valori indicati dai Fondatori e recepiti nello Statuto della Fondazione da parte degli Organi della Fondazione e sulla coerenza delle attività della Fondazione coi suddetti valori;
4. fornisce il parere obbligatorio e vincolante in relazione alla liquidazione del patrimonio residuo a seguito di estinzione della Fondazione, nel caso previsto dall'art. 21;
5. fornisce al Presidente, in mancanza dei Fondatori, parere vincolante sui nomi dei membri del Comitato di Indirizzo.

Articolo 9 - Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, i cui membri sono nominati per la prima volta nell'Atto Costitutivo. Membri di diritto del Consiglio di Amministrazione sono i Fondatori.

Eccezion fatta per il primo Consiglio di Amministrazione, nominato con l'Atto Costitutivo, i componenti del Consiglio di Amministrazione, diversi dai Fondatori, sono nominati dal Presidente, secondo la procedura di cui al presente articolo. Il Consiglio di Amministrazione è composto, in numero dispari, da 3 (tre) a 9 (nove) membri.

Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica 3 (tre) esercizi, scade alla data della riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della carica ed i suoi membri sono rieleggibili.

Alla data di scadenza del Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui sia Presidente uno dei Fondatori, il Presidente in carica nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione su proposta non vincolante del Comitato dei Garanti, dandone comunicazione ai soggetti nominati. Quando non saranno più presenti i Fondatori, la proposta del Comitato dei Garanti diverrà vincolante. Nella comunicazione di nomina, viene indicata la data entro cui comunicare la propria accettazione e la data per la prima riunione del Consiglio di Amministrazione entrante. Il Consiglio uscente rimane in carica fino all'accettazione della carica e all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente potrà stabilire un eventuale compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione, che rientrerà

nei parametri dettati dall'art. 8, co. 3, D. Lgs. 117/2017, e non costituirà in alcun caso distribuzione, neppure indiretta, di utili.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e a votazione palese. In caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente ovvero, in sua assenza, del Vice Presidente.

In caso di dimissioni, permanente impedimento o decesso di uno o più Consiglieri, purché diversi dal Presidente e dal Vice Presidente, il Consiglio di Amministrazione procederà alla cooptazione dei nuovi componenti, per il rimanente periodo di durata della carica. Qualora il Consigliere cooptato non accetti per iscritto la carica entro 15 (quindici) giorni dalla notizia avutane dal Presidente della Fondazione, o, in sua assenza, dal Vice Presidente, si intende che l'abbia rifiutata: in tal caso il Consiglio stesso può procedere ad una nuova cooptazione. Il membro, o i membri, cooptato scade insieme a quelli in carica all'atto della sua nomina.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente della Fondazione.

Articolo 10 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- quando non saranno più presenti i Fondatori, nomina il Presidente e il Vice Presidente, su proposta del Comitato dei Garanti;
- approva entro il 30 novembre il bilancio preventivo ed entro il 31 marzo di ciascun anno il bilancio consuntivo; il bilancio preventivo comprende anche il programma di lavoro relativo all'esercizio finanziario cui il bilancio stesso si riferisce e che decorre dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
- delibera i regolamenti;
- delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- delibera i programmi di attività della Fondazione, che saranno attuati dal Direttore;
- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio;
- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti pubblici o privati, nazionali o internazionali;
- delibera l'eventuale costituzione di centri di studio e di ricerca e ne regola l'organizzazione e il funzionamento;
- provvede alla nomina e/o revoca dell'Organo di Controllo

e del Revisore dei Conti, se necessario, e ne stabilisce il compenso;

- provvede, in conformità al e nel caso previsto dal successivo art. 14, alla nomina e/o revoca dei componenti del Comitato Scientifico, e ne stabilisce, se ritenuto opportuno, il compenso;

- provvede alla nomina e/o revoca del Direttore e del Direttore Scientifico;

- provvede all'assunzione e/o al licenziamento del personale dipendente, e ne determina il trattamento giuridico ed economico;

- delibera sulla conclusione di contratti con collaboratori e professionisti e, più in generale, sulla stipula di ogni contratto ritenuto utile;

- provvede all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici della Fondazione, ivi comprese eventuali rappresentanze fuori dal Comune in cui è ubicata la sede legale;

- delibera le modifiche dello Statuto, con la presenza e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti, inclusi, ove esistenti, i due Fondatori e il Presidente;

- delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente, all'Organo di Controllo, al Direttore, al Direttore Scientifico e al Comitato Scientifico, in aggiunta a quelli già loro spettanti per Statuto.

Articolo 11 - Convocazione e Delibere del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da persona a ciò delegata con comunicazione per posta elettronica ordinaria inviata con tre giorni di preavviso. Il Consiglio di Amministrazione uscente convoca con l'ultima delibera del proprio mandato la prima riunione del Consiglio di Amministrazione entrante.

Dovrà inoltre essere convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio di Amministrazione delibera con la presenza di almeno la metà dei componenti, quando lo Statuto non richieda maggioranze qualificate. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche in audio - video conferenza. Le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente, o, in sua assenza, del Vice Presidente. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa con parere consultivo il Direttore che assolve alle funzioni di segretario del Consiglio stesso. Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare alle sue riunioni il Direttore Scientifico e/o uno o più componenti del Comitato Scientifico. Presenzia alle riunioni, ove richiesto dal Presidente, l'Organo di Controllo, con funzione consultiva in relazione ai settori di propria competenza.

Le delibere del Consiglio aventi ad oggetto modifiche statuta-

rie devono essere approvate con voto dei due terzi dei Consiglieri in carica e con il voto favorevole di entrambi i Fondatori, se esistenti, o, in loro assenza, del Presidente in carica.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche al di fuori del comune della sede legale, comprese località all'estero.

Articolo 12 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è composto da una persona, scelta tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione e resta in carica tre anni. Il primo Organo di Controllo è nominato nell'atto costitutivo.

Qualora la Fondazione superasse i limiti previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, l'Organo di Controllo svolge altresì la funzione di revisione legale dei conti di cui all'art. 16 che segue.

Articolo 13 - Direttore

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Egli attua i programmi deliberati dal Consiglio di Amministrazione e predispone gli schemi del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, accompagnati da una relazione annuale sulla politica culturale, sui programmi e sulle attività realizzate e/o progettate.

Il Direttore:

- funge da Segretario del Consiglio di Amministrazione e ne redige i verbali, che sottoscrive con il Presidente;
- dirige e coordina gli uffici della Fondazione ed è il capo del personale dipendente della stessa;
- predispone la relazione sull'attività che accompagna il bilancio di cui all'art. 4 che precede;
- predispone i programmi di attività della Fondazione e dà loro esecuzione, dopo che gli stessi siano stati approvati dal Consiglio di Amministrazione;
- funge da segretario del Comitato Scientifico, e ne redige i verbali, che sottoscrive con il Direttore Scientifico;
- è responsabile del coordinamento e del controllo delle attività degli enti o dei collaboratori esterni eventualmente chiamati a partecipare alle singole iniziative della Fondazione;
- coordina e controlla le attività degli studiosi e dei ricercatori che beneficino di contributi o borse di studio della Fondazione, congiuntamente con il Direttore Scientifico;
- convoca il Comitato di Indirizzo e delega i membri allo svolgimento di specifiche funzioni, come previsto dall'art. 17 che segue;

- oltre a quanto sopra specificato, compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione attinenti alla gestione, ivi inclusi la tenuta della contabilità, dei libri associativi, gli incassi e gli esborsi.

Articolo 14 - Direttore Scientifico e Comitato Scientifico

Il Direttore Scientifico coordina l'attività del Comitato Scientifico e della produzione scientifica della Fondazione. Il Direttore Scientifico è nominato, per la prima volta, nell'Atto Costitutivo. Successivamente, è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Il Direttore Scientifico resta in carica per 5 (cinque) esercizi, ed è rinnovabile. Il Direttore Scientifico, congiuntamente con il Direttore, coordina e controlla le attività degli studiosi e dei ricercatori che beneficiano di contributi e/o borse di studio della Fondazione.

Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente della Fondazione, ed è composto dal Presidente, dal Direttore Scientifico e da un numero di altri componenti da 2 (due) a 9 (nove), scelti dai Fondatori o, in loro assenza, dal Consiglio di Amministrazione tra le personalità distintesi nei campi di attività indicati all'art. 2, dietro parere, obbligatorio ma non vincolante, del Direttore Scientifico. I componenti del Comitato Scientifico durano in carica per 5 (cinque) esercizi, corrispondenti al periodo di carica del Direttore Scientifico, e possono essere riconfermati. I componenti del Comitato Scientifico possono essere sostituiti in caso di dimissioni, permanente impedimento, revoca o decesso, per il rimanente periodo della loro carica.

All'atto della nomina del primo Comitato Scientifico, i Fondatori dispongono il regolamento sullo svolgimento delle attività del Comitato Scientifico, in tempo utile per la delibera da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente potrà stabilire un eventuale compenso spettante al Direttore Scientifico, ai componenti del Comitato Scientifico, che rientrerà nei parametri dettati dall'art. 8, co. 3, D. Lgs. 117/2017, e non costituirà in alcun caso distribuzione, neppure indiretta, di utili.

Articolo 15 - Compiti del Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico:

- fornisce pareri per lo sviluppo delle attività della Fondazione;
- fornisce pareri per una valutazione delle attività, anche in un contesto comparativo internazionale;
- fornisce indicazioni per lo studio e la valorizzazione del lavoro di Umberto Eco;
- esprime suggerimenti per la più opportuna divulgazione dalle attività della Fondazione;
- contribuisce alla raccolta dei materiali creati da Umberto Eco;
- svolge qualsiasi altro incarico che sia allo stesso conferito dalla Fondazione.

Articolo 16 - Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti è un organo monocratico eventuale. La funzione del Revisore dei Conti è esercitata dall'Organo di Controllo, ove siano superati i limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017. Il Revisore dei Conti provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui bilanci consuntivi, effettua verifiche di cassa. Il Revisore dei Conti può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore dei Conti dura in carica 3 (tre) esercizi, scade alla data della Riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della carica, è rieleggibile e deve essere iscritto all'Albo dei Revisori Legali dei Conti.

Articolo 17 - Comitato di Indirizzo

Il Comitato di Indirizzo viene nominato dal Presidente. In presenza dei Fondatori, tale nomina avviene su indicazione congiunta dei Fondatori. In mancanza dei Fondatori, la nomina del Presidente avviene su parere vincolante del Comitato dei Garanti. Il Comitato di Indirizzo non ha funzioni operative ma svolge attività consultiva, in particolare fornendo pareri su possibili progetti e aree di intervento della Fondazione, e di coordinamento dei rapporti esterni, anche in relazione a possibili rapporti con sostenitori e istituzioni terze. Svolge altresì attività di coordinamento e ricerca di fondi e finanziamenti per lo svolgimento delle attività della Fondazione. Il Comitato di Indirizzo si riunisce almeno una volta l'anno, su convocazione del Presidente e/o del Direttore, i quali possono indicare se sia necessaria la presenza del Consiglio di Amministrazione alla riunione.

Il Direttore, su propria iniziativa autorizzata dal Presidente o su richiesta del Presidente, può delegare i singoli membri del Comitato di Indirizzo allo svolgimento di una funzione.

Il Comitato di Indirizzo dura in carica 5 anni dalla nomina ed è rinnovabile. I componenti del Comitato di Indirizzo possono essere sostituiti in caso di dimissioni, permanente impedimento, revoca o decesso, per il rimanente periodo della loro carica, seguendo le modalità previste per la nomina dal presente articolo.

Articolo 18 - Sostenitori

I Sostenitori sono persone fisiche, giuridiche o istituzioni pubbliche o private che coadiuvano la Fondazione al raggiungimento dei propri fini istituzionali con donazioni, contributi finanziari o di altra natura o iniziative promozionali. La qualifica di Sostenitore è attribuita e revocata dal Consiglio di Amministrazione.

I Sostenitori possono proporre ed attuare in proprio iniziative specifiche, dopo approvazione del Consiglio di Amministra-

zione della Fondazione.

Articolo 19 - Vigilanza; Libri obbligatori

La Fondazione è sottoposta alla vigilanza delle Autorità previste dalla normativa vigente.

La Fondazione tiene, oltre a ogni libro o registro richiesto dalla normativa vigente, incluso il D. Lgs. 117/2017, il libro del Comitato Scientifico, che è tenuto a carica di tale organo.

Articolo 20 - Prima nomina degli organi della Fondazione

Per la prima volta la nomina degli organi della Fondazione è effettuata in sede di Atto Costitutivo, ad eccezione del Comitato di Indirizzo e del Comitato Scientifico

Articolo 21 - Modifiche allo Statuto; Estinzione della Fondazione

Le modifiche al presente Statuto, adottate nelle modalità ivi previste, entrano in vigore con il deposito dello statuto modificato negli uffici pubblici o nei registri previsti per la Fondazione.

La Fondazione è costituita senza limite di durata. Qualora lo scopo della Fondazione debba ritenersi esaurito o sia divenuto impossibile o di scarsa utilità o il patrimonio sia divenuto insufficiente, circostanze tutte che dovranno essere accertate con decisione del Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole dei Fondatori, se esistenti, la Fondazione sarà posta in liquidazione.

In caso di liquidazione, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non Consiglieri, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali della Fondazione, e previo parere favorevole del Comitato dei Garanti e dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo Settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 22 - Rinvio alle disposizioni di legge

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le vigenti disposizioni di legge e in particolare quelle del D. Lgs. 117/2017 e del Codice Civile.

Articolo 23 - Prevalenza

In caso di contrasto tra le disposizioni dell'Atto Costitutivo e del presente Statuto, queste ultime prevarranno.

F.to Stefano Giulio Carlo Eco

F.to Carlotta Eco

F.to Barbara De Leo - teste

F.to Francesca Tintinelli - teste

F.to Enzo Sami Giuliano - Notaio